

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 142/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 25 maggio 2017, ha adottato la seguente decisione:

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Dott. Lucio Molinari, Prof. Giovanni Serges - Componenti;  
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**1. RICORSO DEL CALCIO FORENSE LOCRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SIDERNO/CALCIO FORENSE LOCRI DEL 19.3.2017** (Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 140 del 26.4.2017 – delibera del Giudice Sportivo c/o Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 46 del 5.4.2017)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Forense Locri di Locri (Reggio Calabria).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL'A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL'A.C.D. NARDO' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. CAMISA ALESSANDRO INFLITTA SEGUITO GARA TRASTEVERE/NARDÒ DEL 14.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 141 del 15.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.D. Nardò di Nardò (Lecce).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA CALC. MAZZUCATO ALESSIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GORDIGE CALCIO RAGAZZE/CALCIO PADOVA FEMMINILE DEL 14.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 17.5.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Mazzucato Alessia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Massimiliano Atelli, Dott. Lucio Molinari - Componenti;  
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

**5. RICORSO DEL CALC. BASTA ALESSANDRO PIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GRAVINA/SAN SEVERO DEL 7.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Basta Alessandro Pio.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DEL S.S.D. CYNTHIA 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MATARAZZO LUCA, SEGUITO GARA CYNTHIA/TRASTEVERE DEL 7.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 dell'8.5.2017)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Cynthia 1920 di Genzano di Roma (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DEL CALC. FRUGOLI DIEGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VARESINA SPORT C.V./PINEROLO DEL 7.5.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 133 del 08.05.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Frugoli Diego.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Pubblicato in Roma il 25 maggio 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio